

Imposte dirette

COMPAGNIE di ASSICURAZIONI

PERIODO d'IMPOSTA nella GESTIONE PROVVISORIA

di Stefano Ricci

L'approfondimento di un recente caso di specie, relativo all'**interpello** proposto in merito all'**individuazione del periodo d'imposta** di una **compagnia di assicurazione** sottoposta ad **amministrazione straordinaria**, oltre a fornire una **risposta univoca** ad una problematica specifica, permette di approfondire alcuni aspetti relativi alla **derivazione civilistica del periodo di imposta fiscale**.

CASO CONCRETO

Una **compagnia di assicurazioni** era stata sottoposta a **commissariamento** per la **gestione provvisoria** dall'**Isvap**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 230, D.Lgs. 7.9.2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private).

Successivamente era stato **confermato il commissariamento della società** ex art. 231 del predetto decreto, avendo il commissario pro tempore verificato la **sussistenza di rischi significativi**.

Decorso il termine di un anno di cui all'art. 231, co. 5, D.Lgs. 209/2005, il commissario straordinario aveva constatato il **ristabilimento della corretta amministrazione**, per cui, verificato il permanere del requisito della **continuità aziendale**, la procedura era **terminata**.

Come previsto dall'art. 236, co. 2, D.Lgs. 209/2005, il commissario aveva provveduto a redigere il **bilancio della gestione** (di durata di oltre 12 mesi) che era stato sottoposto ed approvato dal-

l'**Isvap** entro quattro mesi.

Tra gli effetti del commissariamento è previsto, infatti, che *«la chiusura dell'esercizio in corso all'inizio dell'amministrazione straordinaria è protratta ad ogni effetto di legge fino al termine della procedura. (...)»*.

Si è posto, quindi, il problema di **identificare il periodo d'imposta**, con particolare riferimento alle **imposte dirette**.

In caso di gestione provvisoria, il periodo fiscale di riferimento dovrebbe essere unicamente quello unltrannuale

RISPOSTA all'INTERPELLO

A norma dell'art. 76, D.P.R. 22.12.1986, n. 917 [CFF ① 5176], l'**Ires** è dovuta per **periodi di imposta**, costituiti dall'**esercizio** o dal **periodo di gestione** della **società** o dell'**ente**, determinato dalla legge o dall'atto costitutivo; in altri termini l'**Ires** è calcolata in base al **reddito d'impresa prodotto nell'esercizio o periodo di gestione**, in quanto a **ciascuno di essi** corrisponde un'**obbligazione tributaria autonoma**.

Nelle ipotesi di liquidazione ordinaria (art. 182, D.P.R. 917/1986 [CFF ② 5282]), di fallimento

e di liquidazione coatta amministrativa (art. 183, D.P.R. 917/1986), la determinazione del reddito d'impresa avviene secondo **regole differenti**, in linea di principio ispirate alla **distinzione tra periodo antecedente alla procedura** e periodo di **durata** della procedura medesima.

Inoltre secondo la **prassi costante**, la disciplina dettata dall'art. 183, D.P.R. 917/1986 è applicabile anche alle ipotesi di **amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi** non autorizzate alla continuazione dell'esercizio dell'attività imprenditoriale, attualmente regolata dal D.Lgs. 8.7.1999 n. 270 (si veda, per tutte, la R.M. 12.4.2002, n. 115/E).

Ebbene tra il 2006 ed il 2007 la **società istante** è stata sottoposta ad una **peculiare procedura**, disciplinata dal Titolo XVI, Capo II (intitolato «Misure di risanamento»), D.Lgs. 209/2005, la quale **non ha finalità liquidatorie**, ma tende piuttosto a **correggere irregolarità gestionali**: infatti i commissari straordinari – presa in consegna l'azienda dagli organi amministrativi disciolti ed acquisita una situazione dei conti – **amministrano l'impresa nell'interesse degli assicurati** e degli altri **aventi diritto** a prestazioni assicurative e, prima della cessazione delle loro funzioni, provvedono affinché siano **ricostituiti gli organi sociali**.

In conclusione, premesso che all'amministrazione straordinaria delle imprese di assicurazione **non sono applicabili** le disposizioni

contenute negli artt. 182 e 183, D.P.R. 917/1986 [CFF ① 5282 e 5283], non vi è dubbio che la norma sancita ad ogni effetto di legge dall'art. 236, co. 2, D.Lgs. 209/2005 **rileva** anche ai **fini fiscali**; si concorda conseguentemente con la soluzione prospettata dalla società interpellante.

COMMENTO

L'interpello in oggetto risulta essere di particolare interesse per un triplice ordine di motivi.

In primo luogo, si esprime in modo estremamente preciso e circostanziato in merito ad una problematica relativamente **nuova** quale il **commissariamento** di una **compagnia di assicurazione** (ad oggi detta procedura risulta essere stata utilizzata solo tre volte dalla sua introduzione), riguardo ad un aspetto di portata rilevante.

In secondo luogo **ribadisce** il principio, di estremo interesse, di **derivazione civilistica della norma fiscale** in merito alla **durata del periodo di imposta**.

Infine, utilizzando un principio di **prevalenza della sostanza sulla forma**, afferma che l'**applicazione analogica** delle norme relative al periodo d'imposta in caso di procedure concorsuali è possibile solo per **procedure** aventi finalità **liquidatoria**.

Per meglio analizzare il problema, è opportuno ricordare che la procedura di **amministrazione straordinaria** è disposta dal **Ministero** delle attività produttive su **proposta** dell'Isvap, qualora:

- sussistano **gravi irregolarità di amministrazione**, ovvero **gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie** che regolano l'attività d'impresa;
- siano **previste gravi perdite patrimoniali**.

La procedura **non** ha, quindi, **finalità immediatamente liqui-**

datorie della compagnia di assicurazione, ma principalmente di **tutela diretta** degli **assicurati** e, indirettamente, della **stabilità del sistema assicurativo** in genere, essendo **esplicitamente prevista** quale **strumento di verifica** ed eventuale **risanamento** di problematiche sia gestionali che patrimoniali, come individuato chiaramente nella risposta all'interpello.

Per questi motivi la procedura suddetta **non può** essere **assimilata** con facilità ad alcuna procedura concorsuale, **manca** il requisito dell'**insolvenza**, solo **eventuale** nella procedura di amministrazione straordinaria.

Seppure corretto, a parere di chi scrive, nella soluzione finale non pare del tutto calzante il riferimento effettuato dall'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello alla R.M. 12.4.2002, n. 115/E.

In detta risoluzione (che oltretutto riguarda un **fatto diverso**, ovvero l'**applicabilità della disciplina del credito per imposte pagate all'estero**), si prevedeva in particolare come «(...) ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del D.P.R. n. 322 del 1998, se la **liquidazione si prolunga oltre il periodo d'imposta in corso alla data in cui ha effetto la deliberazione di messa in liquidazione, la dichiarazione relativa alla residua frazione di detto periodo e quelle relative ad ogni successivo periodo d'imposta sono presentate, con le medesime modalità, esclusivamente ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e soltanto se vi è stato esercizio provvisorio. La ratio della norma richiamata è nel senso di distinguere il caso in cui sia stata disposta la **continuazione provvisoria dell'attività dal caso in cui tale continuazione sia stata negata o cessata. Solo in quest'ultima ipotesi, l'impresa in amministrazione straordinaria****

non deve presentare la dichiarazione dei redditi per i periodi intermedi alla cessazione dell'attività imprenditoriale e alla chiusura della procedura, essendo iniziata la fase che persegue esclusivamente finalità liquidatorie (risoluzione 5 luglio 1992, n. 538, risoluzione del 6 giugno 1992, n. 434), ossia l'accertamento del passivo, la liquidazione dell'attivo e la ripartizione tra i creditori».

La risoluzione osservando che il comportamento del contribuente, che riteneva di **dover presentare le dichiarazioni dei redditi** pur «*apparentemente non in linea con la normativa prevista dall'articolo 10 del D.P.R. n. 600 del 1973, non dovrebbe essere censurato ove la procedura non si sottragga a tutti gli adempimenti che normalmente vengono svolti da società».*

Evidentemente, l'Agenzia delle Entrate da un lato **assimila l'amministrazione straordinaria** di cui all'art. 236, D.Lgs. 209/2005 all'**amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi** (cd. «Prodi») e dall'altro ha **interpretato ab contrariis** la risoluzione, ritenendo che la peculiare disciplina prevista dall'art. 182, D.P.R. 917/1986, sia **applicabile esclusivamente** ai casi di **assenza di autorizzazione alla continuazione dell'attività**.

A nostro modo di vedere **non** è decisiva la **continuazione** dell'attività; si deve rilevare che la relazione ministeriale all'art. 125 (ora 183), D.P.R. 917/1986, afferma che il **periodo di durata del procedimento concorsuale** costituisce **autonomo periodo d'imposta** ai fini della determinazione del risultato della **liquidazione**, a **prescindere** dalla durata ed anche se vi è stato esercizio provvisorio.

Secondo tale principio si è, inoltre, sempre orientato il costante orientamento dell'Amministrazione

zione finanziaria (RR.MM. 4.11.1977, n. 3745; 1.9.1980, n. 1116; 14.12.1981, n. 4009; 21.12.2000, n. 199/E e C.M. 22.3.2002, n. 26/E).

Il nucleo della discussione è, a nostro parere, un altro, ovvero il fatto che la procedura in questione non sia una procedura concorsuale e non sia a questa assimilabile.

Questo postulato pare, però, contraddetto dallo stesso D.Lgs. 209/2005, che, all'art. 238, nel ri-

badire l'**esclusività** della **procedura di risanamento**, prevede come «*all'impresa di assicurazione non si applica il titolo III della legge fallimentare* (concordato preventivo, N.d.A.)», **implicitamente** sostenendo in tal modo l'**assimilabilità** delle fattispecie.

L'**interpretazione letterale** della norma appare, a nostro modo di vedere, la **più indicata**: si deve rilevare come l'art. 76, D.P.R. 917/1986 [CFF ① 5176] faccia riferimento alla **legge** per la **deter-**

minazione del periodo d'imposta, mentre il D.Lgs. 209/2005 fa riferimento **esplicitamente** «*ad ogni effetto di legge*», per cui che scrive ritiene che il **periodo fiscale di riferimento** debba essere **unicamente** quello **ultrannuale**.

D'altro canto non si può non rilevare come il **Legislatore fiscale** abbia sempre regolato **positivamente** i casi di **deroga** alla **durata statutaria** degli **esercizi**, individuandoli in modo **tassativo**.

CFF ① – CFF ② : vedi CODICI FISCALI FRIZZERA n. 1 o n. 2

SistemaFRIZZERA



CODICE FISCALE FRIZZERA

Imposte Dirette Vol. II-A/2009

a cura di Bruno Frizzera

Raccolta completa e aggiornata con **tutte le novità normative del 2009** della normativa vigente e previgente in materia di imposizione diretta, accertamento, riscossione, agevolazioni fiscali, violazioni.

Tutte le novità della **manovra d'estate 2009** (D.L. 78/2009) sono state «consolidate» all'interno del panorama normativo esistente, annotate tra loro.

Il Codice è corredato degli estratti più significativi delle sentenze e delle interpretazioni ministeriali ed è collegato con le Guide Pratiche Fiscali attraverso un pratico **sistema di rimandi**.

Pagg. 1.472 – € 38,00

Il prodotto è disponibile anche nelle librerie professionali.

Trova quella più vicina all'indirizzo www.librerie.ilsolo24ore.com

GRUPPO **24ORE**

La cultura dei fatti